

**AVVISO AL PERSONALE CHE HA CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE STRUMENTALE ALLA CRI NEL CORSO DEL 2016 ED AL PERSONALE CHE È STATO INTERESSATO DALLE PROCEDURE DI MOBILITÀ EX ART. 6 COMMA 5 D.LGS. 178/12 E S.M.I. 1^ E 2^ FASE.**

Oggetto: Certificazione Unica 2017

Con il presente avviso si rappresenta che:

Relativamente alla "Certificazione Unica 2017 " inerente i redditi del 2016, si comunica che la stessa è stata elaborata dal sistema NOIPA.

Nel merito si comunica che per problemi tecnici interni lo stesso NOIPA ha riportato l'importo, che normalmente viene immesso al **punto 1** come "**redditi di lavoro dipendente ed assimilato con contratto a tempo indeterminato**", indicandolo invece al **punto 2** "**redditi di lavoro dipendente ed assimilato con contratto a tempo determinato**" per tutti i dipendenti dimessi nel corso del 2016 (dimissioni volontarie, pensionamento ecc.) e per quelli interessati dalle procedure di mobilità di 1^ e 2^ fase.

Si avvisa, altresì, che tale anomalia (riportata anche sui cedolini relativi al personale sopra indicato) è stata già segnalata da tempo al settore tecnico del NOIPA. Si è in attesa della possibilità di intervento del NOIPA per la risoluzione della stessa.

**Ciò ovviamente non inficia le risultanze fiscali del documento.**

Si rileva, inoltre, che nei punti 22, 27 e 29 della CU 2017 non sono indicati gli importi delle addizionali comunali e regionali per quel personale cessato antecedentemente alla data del 1.2.2017 per i quali l'Ente Strumentale alla CRI in qualità di sostituto di imposta è impossibilitata ad effettuare il prelievo nel corso del 2017.

Le addizionali riportate sui cedolini dell'anno 2016, invece, si riferiscono agli importi indicati nella Certificazione Unica del 2016.

**Ne deriva che per il personale interessato è obbligatoria la compilazione della dichiarazione dei redditi.**

Si ricorda inoltre che, poiché NOIPA effettua i conguagli fiscali nel mese di febbraio, per il personale cessato a diverso titolo entro il 01/02/2017 NOIPA non ha effettuati i conguagli fiscali, e di conseguenza non ha indicato le detrazioni fiscali.

Di dette detrazioni NOIPA ha invece tenuto conto nel punto 21 (Ritenute IRPEF).

**Si fa notare che nella situazione da ultimo descritta la certificazione riporta nelle annotazioni l'indicazione "obbligo della dichiarazione dei redditi".**

Il Capo Dipartimento R.U.  
(Dott.ssa Elisabetta Paccapelo)

